



COMUNE DI CASELETTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DI DICHIARAZIONI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO
E SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI,
NONCHE' NORME PER ANNULLAMENTO DEGLI ATTI
IN VIA DI AUTOTUTELA***

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23/11/1998

Modificato con:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22/02/2001
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/05/2007
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2018

INDICE

Art. 1	OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
Art. 2	ALIQUOTE E TARIFFE	pag. 3
Art. 3	RAPPORTI CON I CITTADINI	pag. 4
Art. 4	AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE	pag. 4
Art. 5	FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE	pag. 5
Art. 6	FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	pag. 6
Art. 7	SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE	pag. 6
Art. 7 bis	DICHIARAZIONI TRIBUTARIE	pag. 7
Art. 8	ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	pag. 7
Art. 9	AVVISO BONARIO	pag. 8
Art. 10	ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	pag. 8
Art. 11	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE	pag. 9
Art. 12	ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI – TUTELA GIUDIZIARIA	pag. 9
Art. 13	SANZIONI TRIBUTARIE	pag. 9
Art. 14	INTERESSI SUI TRIBUTI LOCALI	pag. 10
Art. 15	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	pag. 11
Art. 16	AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	pag. 11
Art. 17	FORMAZIONE DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	pag. 12
Art. 18	INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE	pag. 12
Art. 19	AUTOTUTELA	pag. 13
Art. 20	MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	pag. 14
Art. 21	DILAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO	pag. 15
Art. 22	CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE	pag. 16
Art. 23	VERSAMENTI E RIMBORSI	pag. 17
Art. 24	NORME FINALI	pag. 18

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, secondo le vigenti disposizioni legislative, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Le disposizioni del regolamento sono volte a disciplinare le attività relative all'accertamento, alla riscossione, al contenzioso, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.

Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono le seguenti:

- Imposta Unica Comunale – I.U.C. (che comprende l'Imposta municipale propria – IMU, il tributo per i servizi indivisibili – TASI e la Tassa sui Rifiuti – TARI);
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

ART. 2

ALIQUOTE E TARIFFE

Le aliquote, le tariffe, i canoni e i prezzi sono stabiliti dal Comune con deliberazione dell'organo preposto da adottare entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato nel comma precedente, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogati le aliquote, le tariffe, i canoni e i prezzi deliberati per l'anno precedente.

ART. 3
RAPPORTI CON I CITTADINI

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

I regolamenti comunali in materia tributaria, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione ritenuti idonei a renderli accessibili a tutti i soggetti interessati.

Allo stesso modo, le tariffe, aliquote, canoni e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche ed elettroniche.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

ART. 4
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI
FISCALI E TARIFFARIE

Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460:

- a) sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;
- b) godono della riduzione al 50 per cento di tutti i canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui all'art. 3 del presente regolamento.

L'esenzione si applica a condizione che l'O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo decreto, e sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

ART. 5

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

Al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed equità, la forma di gestione delle entrate, di questo Ente, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, saranno svolte in una delle seguenti modalità:

a. Gestione delle riscossioni:

- La riscossione dei tributi comunali di cui all'art. 1 avviene a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Caselette Servizio di Tesoreria Comunale, ovvero tramite il modello F24 per i tributi che prevedono tale disposizione, secondo le modalità appositamente impartite dall'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito si richiama la Legge n. 388 del 23.12.2000 art. 36 con oggetto: Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali, che testualmente recita:

“Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso”.

b. Gestione dell'accertamento del tributo:

- in economia, anche in associazione con altri enti locali;
- affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
- affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalentemente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446;
- affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 o ai concessionari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988, n. 43.

La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

La scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione espressa fondata su apposita documentata relazione predisposta dal responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.

ART. 6

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

È designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale.

Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

ART. 7

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ART. 7 BIS
DICHIARAZIONI TRIBUTARIE

Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

ART. 8
ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

I responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare del recupero.

Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

ART. 9
AVVISO BONARIO

Il Funzionario responsabile del procedimento deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso del Comune o, se detenuti istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.

Il Comune può richiedere gli elementi necessari alla ricerca dei documenti.

Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che il Comune o altra pubblica amministrazione sono tenuti a certificare.

Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dall'accertamento di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il funzionario responsabile deve invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

ART. 10
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE

L'Ente provvederà alla rettifica delle dichiarazioni incomplete, infedeli o dei parziali o ritardati pagamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite e-mail Pec, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge.

ART. 11
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

L'entrata non tributaria è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio/procedimento.

La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

La riscossione coattiva delle somme dovute avviene con decreto ingiuntivo di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 a cura del responsabile del servizio interessato e/o del soggetto gestore all'uopo incaricato.

ART. 12
ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI – TUTELA GIUDIZIARIA

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per singoli atti il cui valore non superi i 20.000,00 Euro, è attivo l'istituto del reclamo e della mediazione.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, l'Ente si difende tramite il responsabile del servizio tributario e, per esigenze di particolari competenze tecniche, di professionisti esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.

L'Ente può esternalizzare, previa procedura ad evidenza pubblica, l'attività relativa al contenzioso tributario.

ART. 13
SANZIONI TRIBUTARIE

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate secondo le disposizioni legislative che le disciplinano.

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo e-mail Pec, ovvero presso gli uffici comunali competenti tramite personale appositamente autorizzato.

ART. 14
INTERESSI SUI TRIBUTI LOCALI

La misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi locali è stabilito in misura pari al saggio di interessi legali, così come determinato annualmente con apposito decreto del Ministero del Tesoro.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Viene stabilito di dare applicazione retroattiva al suddetto tasso di interesse, anche a fronte della riscossione e del rimborso dei tributi locali relativi ad annualità precedenti.

TITOLO III

STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

ART. 15

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 50 legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il presente regolamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisce elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

ART. 16

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'avvio del procedimento può essere attivato su iniziativa diretta del funzionario responsabile della gestione del tributo, mediante invio al contribuente di un invito a comparire in un giorno dallo stesso individuato, presso l'ufficio tributi, per definire l'accertamento con adesione. La lettera-invito dovrà contenere gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione; gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio; i periodi d'imposta suscettibili di accertamento; il giorno ed il luogo dell'incontro per definire l'accertamento con adesione. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Ulteriore ipotesi di avvio del procedimento di definizione, è rappresentata dall'istanza prodotta dal contribuente a seguito della notifica di un avviso d'accertamento, non preceduto dalla notifica dell'invito di cui sopra. In tal caso, il termine per l'impugnazione dell'avviso, innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, è sospeso per un periodo di novanta giorni che decorrono dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente. Il contribuente potrà comparire personalmente per la trattazione della propria posizione tributaria o farsi assistere da professionisti di sua fiducia.

Instaurato il contraddittorio lo stesso viene formalizzato in un verbale, redatto a cura del funzionario preposto per la gestione dell'imposta, che dovrà contenere le motivazioni esposte dal contribuente, l'indicazione dei documenti che sono stati eventualmente prodotti, le motivazioni dell'ufficio e ogni altro elemento che si riterrà di dover riportare, anche su sollecitazione del contribuente. Il verbale, da redigere in duplice copia di cui una sarà consegnata al contribuente, dovrà essere sottoscritto dalle parti.

Nel caso non si riesca a concludere il contraddittorio in un solo incontro, anche dei successivi dovrà essere redatto il verbale.

ART. 17
FORMAZIONE DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Nell'atto di accertamento con adesione vengono riportati oltre agli elementi sopra esposti e alla motivazione, l'accertamento della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi dovuti.

All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.

L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni ad un terzo nei casi in cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell'adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre rimangono dovuti gli interessi.

Il versamento delle somme dovute dovrà essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione, in unica soluzione o in forma rateale se prevista e concordata. Il contribuente, una volta eseguito il pagamento dell'intero importo o della prima rata, ne darà comunicazione all'ufficio e potrà ritirare copia dell'atto di accertamento con adesione.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente, non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che allo scopo di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale degli enti locali, premiare con l'irrogazione di sanzioni meno onerose il contribuente che corregge un proprio errore precedente, inasprire le sanzioni per i recidivi ed escludere la punibilità nei casi di errori che non comportino danno all'Ente.

ART. 18
INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il contribuente può presentare all'amministrazione istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione tributaria nei suoi confronti, esponendo il caso concreto e specifico.

La risposta del responsabile del tributo è vincolante per l'amministrazione nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.

Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.

Qualora la risposta non pervenga al richiedente entro sessanta giorni dalla istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall'ufficio all'interessato, non potranno nei suoi confronti essere irrogate, in caso di violazione anche non meramente formale, sanzioni.

ART. 19 AUTOTUTELA

Nell'ambito del potere di autotutela di cui alla legge 18 febbraio 1999, n. 28 il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, può riformare, revocare o annullare, in tutto o in parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo.

Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Ente, ovvero a seguito di istanza, adeguatamente motivata, resa dal contribuente alla Pubblica Amministrazione ai sensi della legge n. 15/1968.

In tale ultimo caso, l'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato per iscritto al contribuente.

In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
- f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

L'estinzione opera automaticamente e può essere dichiarata con decreto presidenziale o con sentenza della Commissione Tributaria.

Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario procede all'annullamento del medesimo atto nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti, anche da terzi;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

ART. 20

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono pagati tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale ovvero, tramite il modello F24.

Le entrate non tributarie sono riscosse:

- tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
- tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
- tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale, le coordinate bancarie e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, la compensazione con crediti anche di altra natura, il versamento tramite c.c.p. e gli accrediti elettronici.

Ai sensi dell'art. 52, comma 6 D.Lgs. n. 446/97, se la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune è affidata al concessionario del servizio di riscossione la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.

Qualora la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune sia svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (ad eccezione dei concessionari del servizio di riscossione), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

ART. 21
DILAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Con deliberazione dell'organo preposto, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

L'organo preposto può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, secondo il seguente schema:

FASCIA DI IMPORTO		NUMERO DELLE RATE
Da € 300,00	a € 2.500,00	Fino ad un massimo di 12 rate mensili
Da € 2.500,01	a € 5.000,00	Fino ad un massimo di 18 rate mensili
Da € 5.000,01	a € 25.000,00	Fino ad un massimo di 24 rate mensili
Oltre € 25.000,00		Fino ad un massimo di 48 rate mensili

L'importo minimo rateizzabile è pari ad € 300,00, comprensivo della somma dovuta a titolo d'imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate.

In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 14.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

A seguito della concessione della rateizzazione, le misure cautelari ed esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello del piano di rateizzazione, che non comporta la prescrizione del credito.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- l'intero importo ancora dovuto è automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure di riscossione coattiva;
- il carico potrà essere nuovamente rateizzato, a fronte di istanza motivata del soggetto debitore, solo nel caso in cui sia stato versato almeno il 50% del debito complessivo.

La rateizzazione non è consentita:

- qualora sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare ed immobiliare;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che il soggetto moroso non abbia versato almeno il 50% del debito complessivo.

Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 10.000,00 la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

In relazione alla prestazione di idonea garanzia sopra riportata è facoltà del Comune:

- richiedere la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del contribuente;
- disporre, qualora non sia possibile, per giustificati motivi del contribuente, presentare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, la concessione della rateizzazione subordinandola al versamento anticipato pari al 30% dell'intero importo.

In caso di rateazione degli importi iscritti negli avvisi di accertamento ai fini tributari, l'istituto dell'adesione agevolata, con possibilità di pagare le sanzioni ridotte, sarà comunque applicato qualora la richiesta di rateazione pervenga nei termini di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Al funzionario responsabile dell'entrata competente è riservata la facoltà di concedere piani di rateizzazione personalizzati a fronte di motivate e documentate istanze che attestino lo stato di grave liquidità del soggetto richiedente. Tra i documenti, dovranno essere presentati, almeno:

- per le persone fisiche: attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
- per le persone giuridiche: ultimo bilancio, dichiarazione dei redditi o scritture contabili.

Sono fatte salve le disposizioni e le condizioni appositamente previste per specifiche entrate comunali da Leggi, regolamenti o atti amministrativi dell'ente.

ART. 22 CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, in conformità con quanto stabilito nel regolamento di contabilità, sono stralciati dai conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Qualora, a seguito di precedente scarico di somme dichiarate inesigibili, l'Amministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, reiscrive a ruolo le suddette somme purché le stesse siano di importi superiori a € 50 per anno.

L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disporre per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori ad € 258,33.

L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori ad € 516,46.

Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

ART. 23
VERSAMENTI E RIMBORSI

Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, nei limiti dei termini prescrizionali previsti dalla normativa, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

L'Amministrazione comunale dovrà provvedere ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12 per anno.

Gli incassi a titolo ordinario e quelli a titolo di recupero evasione non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 12 per anno

I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute, possono essere concessi anche attraverso compensazione, a condizione che il contribuente ne dia comunicazione all'Amministrazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della lettera di riconoscimento del diritto al rimborso.

TITOLO V NORME FINALI

ART. 24 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

La Giunta Comunale decide annualmente le categorie di immobili e di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale. Il controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti è effettuato secondo criteri selettivi.

Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziati congrue cifre:

- a) per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
- b) per compensi incentivanti al personale addetto, in percentuale al gettito d'imposta comunale sugli immobili delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio.

A decorrere dall'esercizio 2001 il compenso incentivante sarà commisurato alle somme effettivamente riscosse e la percentuale del riparto sarà determinata in sede di contrattazione decentrata.

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, legge n. 212/2000, il 1° gennaio 2001, in conformità a quanto disposto dall'art. 53 della Legge Finanziaria n. 388 del 23.12.2000.